



Decreto Dirigenziale n. 241 del 18/07/2014

Dipartimento 51 - Programmazione e Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Programmazione Economica e Turismo

Oggetto dell'Atto:

PO Campania FSE 2007-13. Affidamento del servizio di assistenza tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 - Supporto all'avvio del nuovo PO Campania 2014-2020. Approvazione schema di contratto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
- b. che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i., recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c. che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 ;
- d. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 (di seguito POR FSE);
- e. che con DGR n. 2 dell'11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;
- f. che con DGR n. 27 dell'11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo operativo del POR FSE;
- g. che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo delle operazioni previste dai singoli Obiettivi Operativi;
- h. che con D.G.R. n. 157 del 18 aprile 2011, di approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2011, è stato istituito il capitolo 4600 denominato Fondo Unico FSE 2007/2013;
- i. che con DGR n. 333 del 1 luglio 2011 è stata assegnata all'Autorità di gestione del POR FSE, incardinata nel Settore 02 dell'AGC 03, la titolarità di tutti i capitoli di spesa del P.O., tutti afferenti all'UPB. 22.84.245;
- j. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato la modifica al POR Campania FSE 2007-2013;

PREMESSO ALTRESI'

- a. che con Delibera di Giunta Regionale n. 107 del 27 maggio 2013 è stata approvata la rimodulazione finanziaria degli obiettivi operativi del PO Campania FSE 2007/2013;
- b. che con la medesima Delibera di Giunta Regionale n. 107/2013 è stato dato mandato all'Autorità di Gestione del PO Campania FSE 2007/2013, in qualità di Responsabile dell'Obiettivo Operativo VI n1), di avviare una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/06, nel rispetto degli obiettivi, delle modalità, delle attività da affidare, dei requisiti minimi di ammissibilità, dei criteri di aggiudicazione e valutazione e del quadro economico riportati nella stessa Delibera, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto "Servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020, in conformità alle disposizioni di cui alla normativa comunitaria;
- c. che nella citata Delibera di Giunta Regionale n. 107/2013 sono indicati quali servizi da affidare il Supporto tecnico e operativo all'Autorità di Gestione nella sua attività di coordinamento, attuazione e sorveglianza del PO Campania FSE 2007/2013; il Supporto alle strutture regionali deputate all'attuazione del PO Campania FSE 2007/2013, nelle loro funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi cofinanziati dal FSE; l'Assistenza tecnica e supporto alle strutture regionali competenti in materia di controllo di I livello relativa alle attività del PO Campania FSE 2007/2013; l'Assistenza tecnica alla chiusura del PO Campania FSE 2007/2013; l'Assistenza tecnica e organizzativa all'avvio della nuova programmazione 2014/2020;
- d. che in attuazione della sopra citata DGR n. 107/2013, con decreto dirigenziale n.305 del 30/05/2013 è stato ammesso al finanziamento del POR FSE, a valere sull'Obiettivo Operativo n1), l'operazione relativa all'"Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020", CUP B61H13000730009, CIG 5147596A97, Codice SMILE 6.1.14;
- e. che con il medesimo decreto dirigenziale n.305 del 30/05/2013 è stato approvato il bando (allegati A e B), il relativo capitolato d'oneri e disciplinare di gara, con i relativi allegati (allegato C) e gli Avvisi da pubblicare sui quotidiani (allegato D) per l'"Affidamento del servizio Assistenza Tecnica

- all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020”;
- f. che con il medesimo decreto dirigenziale n.305 del 30/05/2013 è stata individuata Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Somma, dirigente della Direzione Generale per la Programmazione economica ed il Turismo;
- g. che le risorse necessarie ad attivare il suddetto servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020, pari ad € 5.253.000,00, IVA inclusa, di cui € 50.000,00 per le spese generali, trovano capienza nello stanziamento del piano finanziario dell'Obiettivo Operativo n1), ex D.G.R. n. 107/2013;
- h. che con decreto dirigenziale n.446 del 30/07/2013 è stato autorizzato l'impegno della somma complessiva di € 5.253.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantatremila/00), IVA inclusa, di cui € 50.000,00 (cinquantamila/00) per le spese generali, sul Capitolo 4700 del bilancio gestionale 2013, CUP B61H13000730009, CIG 5147596A97, Codice SMILE 6.1.14;
- i. che in data 07/08/2013 si è conclusa la procedura di presentazione delle offerte e che i lavori della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Dirigenziale n. 505/2013, si sono conclusi in data 12/05/2014;
- j. che con Decreto della Direzione generale per la programmazione economica e turismo n. 1 del 28/05/2014 è stato preso atto delle risultanze della Commissione giudicatrice ed è stato aggiudicato il servizio in via definitiva in conformità all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. al RTI Cogea srl- Pricewaterhouse&Coopers Spa per l'importo di € 2.800.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO

- a. che è stato trasmesso il decreto dirigenziale n.1 del 28/05/2014 di aggiudicazione del Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020 al RTI Cogea srl- Pricewaterhouse&Coopers Spa;
- b. che con nota prot. 324611 del 16/05/2014 è stata inviata richiesta di informativa antimafia relativa alle società componenti i richiamati RTI;
- c. che la somma necessaria ad affidare il suddetto servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020, pari € 2.800.000,00 oltre IVA, trova capienza nello stanziamento del piano finanziario dell'Obiettivo Operativo n1), ex D.G.R. n. 107/2013;
- d. che occorre procedere alla stipula del contratto relativo all'affidamento del Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020 aggiudicato con Decreto dirigenziale n. 1 del 28/05/2014;

CONSIDERATO altresì

- a. che con nota prot. 406901 del 13 giugno 2014 è stato richiesto alla DG Occupazione della Commissione Europea parere in merito alla ammissibilità del servizio di assistenza tecnica in argomento a valere sul POFSE 2007/13 e PO FSE 2014/20;
- b. Che con nota acquisita al prot. 501995 del 18 luglio 2014 gli uffici della Commissione competenti ha espresso parere favorevole indicando le modalità operative da seguire;

PRESO ATTO del parere reso dall'Avvocatura regionale con nota del 23/06/2014, prot. n. 429147 in merito allo schema di contratto relativo all'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020”;

RITENUTO

- a. necessario approvare l'allegato schema di contratto per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020, aggiudicato con Decreto dirigenziale n. 1 del 28/05/2014, adeguato a quanto contenuto nel parere reso dall'Avvocatura;
- b. opportuno precisare che il corrispettivo per la prestazione del suddetto servizio è pari a € 2.800.000,00 oltre IVA e che, in conformità alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3/2008 del 5 marzo 2008, in relazione al presente contratto non sussistono rischi da interferenze e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero;

VISTI

- a. tutta la normativa richiamata in premessa;
- b. il Decreto Dirigenziale n. 305/2013 ;
- c. il Decreto dirigenziale n.1 del 28/05/2014;
- d. il parere del 23/06/2014, prot. n. 429147 dell'Avvocatura Regionale;
- e. il parere del 18/07/2014, prot. n. 501995 della DG Occupazione della UE cui si fa espresso riferimento per tutto quanto ivi previsto;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 08;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

- a. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento de servizio di Assistenza Tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del PO Campania FSE 2007/2013 – supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014/2020, aggiudicato con Decreto della Direzione generale per la programmazione economica e turismo n. 1 del 28/05/2014 (CUP B61H13000730009, CIG 5147596A97, Codice SMILE 6.1.14), che è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- b. di precisare che il corrispettivo per la prestazione del suddetto servizio è pari complessivamente a € 2.800.000,00 oltre IVA, e che, in conformità alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3/2008 del 5 marzo 2008, in relazione al presente contratto non sussistono rischi da interferenze e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero;
- c. di trasmettere il presente decreto, in uno allo schema di contratto ad esso allegato,
 - alla segreteria di Giunta, ai fini della stipula del contratto;
 - al B.U.R.C.

Carannante

REP. N.

Contratto tra la Regione Campania e il RTI
“_____” per l'affidamento del “*Servizio di assistenza tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 - supporto all'avvio del nuovo PO Campania 2014/2020 - Asse VI Obiettivo Specifico n) _____ Obiettivo Operativo n1) _____* - CIG. N. 5147596A97”.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilatredici, il giorno di _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania, sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me Avv. Maria Cancellieri, nata a Termoli (Cb) il 10 agosto 1952, Segretario della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27 settembre 2013 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 459 del 3 dicembre 2013, si sono costituiti:

1) La *Regione Campania*, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “*Regione*”, nella persona del Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo, Avv. Giuseppe Carannante, nato a Pozzuoli il 15

aprile 1958, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27 settembre 2013 e del Decreto del Presidente della Giunta n. 221 del 31 ottobre 2013 in qualità di Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo. In tale Direzione, incardinata presso il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico sono confluite – in virtù del Regolamento n. 12 del 15.12.2011 – le funzioni del Settore Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di coordinamento dell’A.G.C. Programmazione, piani e programmi;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria _____, C.F. e partita IVA _____, registro delle imprese _____, nella persona del dott./ssa _____, nato/a a _____ il _____, _____ di _____, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del _____

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico redatto in data, _____ Rep. N _____ e n. raccolta _____, dal Notaio in _____ e registrato in _____ al n. _____/___ dalle Società componenti il RTI che sono: 1) _____; 2) _____; 3) _____;

Verificata, altresì, la regolarità delle certificazioni delle C.C.I.A.A. delle Società componenti il RTI., rilasciate 1) dalla Camera di Commercio

industria artigianato ed agricoltura di _____ – documento n. _____ del _____ nel cui Registro delle Imprese, Sezione ordinaria, la Società _____ risulta iscritta con numero _____ del _____ - REA n. _____;

2) dalla Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di _____ - CCIAA n. _____; 3) dalla Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di _____ - CCIAA n. _____, certificazioni tutte integrate dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n.252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato, altresì, che la Direzione Generale per la programmazione economica e turismo, ha richiesto la necessaria informativa antimafia attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia per le imprese facenti parte del RTI., prot. n. _____ da cui risulta che a carico delle società e dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle stesse non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3, 4, 5,5 ter art. 10 quater comma 2 della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni.

Verificato che il Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo, ha dichiarato che il presente contratto rientra nelle fattispecie di cui all'art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 81 del 09/05/2008 e ss.mm.ii;

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti,

della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con Decreto Dirigenziale n. 305 del 30/05/2013 è stato ammesso a finanziamento al POR FSE, a valere sull'Obiettivo Operativo N.1), l'operazione relativa all' *Servizio di assistenza tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 - supporto all'avvio del nuovo PO Campania 2014/2020* ed impegnato con successivo decreto dirigenziale n. 446 del 30/07/2013 l'importo di € € 5.253.000,00;
- che con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 305/2013 sono stati approvati bando, disciplinare e allegati di gara relativi all'affidamento del "*Servizio di assistenza tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 - supporto all'avvio del nuovo PO Campania 2014/2020*;
- che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato d'onere e disciplinare di gara integrante il bando di gara, con Decreto Dirigenziale del 09.09.2013 n.505 del Settore "Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di Coordinamento" dell'A.G.C. "Programmazione, Piani e Programmi" è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte pervenute;
- che con note prot. n. 276629 del 17/04/2014 e prot. n. 321751 del 12/05/2014 la Commissione di valutazione ha trasmesso la documentazione con le risultanze di gara al RUP;
- che con decreto dirigenziale del 28/05/2014 n. 1 della Direzione generale per la programmazione economica e turismo e pubblicato sul B.U.R.C del 03/06/2014 n.38 , si è preso atto delle risultanze della valutazione operata

dalla Commissione di gara, aggiudicando il servizio al RTI _____ per l'importo di € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00) oltre Iva;

- che le verifiche condotte dalla Direzione generale per la programmazione economica e turismo, hanno consentito di accertare la sussistenza in capo a tutte le imprese del RTI dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta;

- che con decreto dirigenziale del _____ n. _____ della Direzione generale per la programmazione economica e turismo è stato approvato il presente schema di contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 (Premesse)

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi richiamata, in particolare il disciplinare tecnico e l'offerta tecnica presentata dal RTI, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione generale per la programmazione economica e turismo per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accludere al presente atto. Il capitolo di bilancio su cui è apposto l'onere economico gravante sull'Amministrazione regionale è il _____

Art.2 (Norme regolatrici)

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3; dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art.3 (Oggetto)

La Regione affida al RTI, che accetta, l'incarico di svolgere il *Servizio di assistenza tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania FSE 2007-2013 - supporto all'avvio del nuovo PO Campania 2014/2020*, così come analiticamente descritto nel capitolato d'oneri e nell'offerta presentata dal RTI cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non contenuto nel presente contratto.

Art.4 (Descrizione, finalità del servizio, obblighi del RTI)

Il servizio che il RTI si obbliga ad eseguire si sostanzia nelle prestazioni meglio descritte e dettagliate all' art. 9 del Capitolato d'oneri. Di seguito, sono sinteticamente elencate le principali:

- Supporto tecnico e operativo all'Autorità di Gestione nella sua attività di coordinamento, attuazione e sorveglianza del POR Campania FSE 2007-2013;
- Supporto alle strutture regionali deputate all'attuazione del POR Campania FSE 2007- 2013, nelle loro funzioni di gestione e monitoraggio degli interventi cofinanziati dal FSE;
- Assistenza tecnica e supporto alle strutture regionali competenti in materia

di controllo di I livello relativa alle attività del POR Campania FSE 2007-2013;

- Assistenza tecnica alla chiusura del POR Campania FSE – 2007-2013;
- Assistenza tecnica e organizzativa all'avvio della nuova programmazione 2014/2020;
- ogni altro servizio / attività incluso nell'offerta tecnica presentata dal RTI;
- ogni altro servizio che si rendesse necessario al fine di eseguire esattamente le prestazioni dedotte nel presente contratto.

Il RTI si obbliga all'esatto adempimento di tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, di tutte le prestazioni indicate nel capitolato d'oneri e disciplinare e nel contratto alle condizioni ivi previste per la perfetta esecuzione del servizio. Il RTI è responsabile, inoltre, di tutti gli obblighi comunque discendenti dalla sottoscrizione del contratto.

Si fa salvo quanto previsto all'art. 18 del contratto.

Il RTI si obbliga inoltre: 1) a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; 2) a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto; 3) ad attenersi alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento dei servizi oggetto del contratto.

Art. 5 (Piano di lavoro)

Per la migliore esecuzione del contratto il RTI presenterà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un "Piano operativo" di dettaglio

delle attività conformemente a quanto richiesto dal Capitolato e dall'offerta presentata dal RTI cui si fa espresso rinvio, indicando un responsabile generale del Progetto. Il Piano operativo dovrà indicare chiaramente la ripartizione delle attività a valere sul PO FSE 2007/2013 da svolgere entro il termine massimo del 31/12/2015 e quelle a valere sul PO FSE 2014/2020 con inizio a partire del 01/01/2016. Il Piano dovrà, inoltre, contenere l'allocazione delle risorse professionali per periodo di programmazione, per linee di attività, per giornate offerte e per disposizione presso gli uffici coinvolti nella gestione del Programma e sarà sottoposto all'Autorità di Gestione del PO FSE al fine di proporre eventuali modifiche ed integrazioni da apportare, nei limiti del contratto e delle disposizioni tutte contenute nel capitolato di gara e nell'offerta presentata dal RTI, ai profili di erogazione del servizio medesimo, che il RTI si obbliga a eseguire. Per tutta la durata del contratto il RTI si obbliga a operare in stretto raccordo con la Regione, rendendosi disponibile per incontri, momenti di raccordo, partecipazioni a gruppi di lavoro, secondo le esigenze dalla medesima manifestate, anche in ossequio a quanto contenuto all'art. 11 del citato capitolato di gara.

Art.6 (Durata del contratto)

Salvo quanto specificato all'ultimo capoverso del presente articolo, le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni del servizio e le attività oggetto dell'affidamento avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e che le stesse si concluderanno entro il termine di 26 mesi così come previsto all'articolo 6 del capitolato d'oneri e disciplinare.

Tutte le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte

nel cronoprogramma dell'Offerta Tecnica presentata dal RTI e specificate nel Piano operativo di cui all'articolo precedente.

Art.7 (Responsabile del servizio e gruppo di lavoro)

Ai fini del presente contratto, il RTI ha individuato con nota del quali referenti in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio in qualità di Coordinatore del team di progetto. Tutte le contestazioni comunicate al referente sopracitato si intendono conosciute dal RTI.

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro così come individuato nel paragrafo _____ dell'Offerta Tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione, anche nei casi di forza maggiore, da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta e previo esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI. Tale documentazione dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art.8 (Corrispettivi e pagamenti)

Il corrispettivo del servizio è fissato in 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00) oltre Iva con il quale il RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo le modalità appresso indicate:

- un'anticipazione pari al 30% (essendo il servizio acquisito con il cofinanziamento della Comunità Europea) dell'importo contrattuale, oltre Iva, su presentazione di regolare fattura, nel caso in cui il RTI intenda avvalersi della facoltà di chiederne l'erogazione, subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, a prima richiesta, a garanzia dell'anticipazione. Tale anticipazione dovrà escludere espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

L'anticipazione sarà revocata ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali, ed in tal caso spettano alla Regione anche gli interessi legali sulle somme anticipate;

- il restante 70% dell'importo contrattuale, oltre Iva, a stati di avanzamento :
 - 1° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, con pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale
 - 2° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, con pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale
 - 3° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, con pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale
 - 4° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, con pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale
 - 5° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, con pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

6° stato di avanzamento, pari al 12,5% dell'importo contrattuale, con pagamento del 7,5% dell'importo contrattuale

Saldo pari al 25% dell'importo contrattuale, a seguito di presentazione di regolari fatture, procedendo al contempo al corrispondente svincolo parziale della fidejussione.

Il RTI si obbliga a garantire una chiara tracciabilità delle spese con puntuale indicazione delle stesse per ciascun periodo di programmazione così da consentire un'adeguata pista di Audit per le verifiche condotte nell'ambito dei controlli previsti dai regolamenti comunitari.

Ogni fattura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- da una relazione sulle attività svolte ed a cui la fattura si riferisce, con indicazione del periodo di programmazione, dalla quale si desuma il dettaglio delle azioni intraprese e la corrispondenza delle stesse con quelle approvate e da ogni ulteriore documentazione eventualmente necessaria volta ad attestare l'attività svolta nel rispetto della tempistica prefissata, avendo cura di documentare secondo quanto previsto dalla vigente normativa le diverse tipologie di attività, nonché delle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni rese rilasciate dal responsabile del procedimento;
- da un rendiconto finanziario che giustifichi l'importo del fatturato a corpo con l'indicazione dei costi indicando anche il personale impiegato con relativo time-sheet.

Le fatture dovranno dettagliare il contenuto delle attività, recare l'indicazione del contratto oltre che la dicitura "attività co-finanziata dall'Unione Europea, PO FSE 2007-2013'Obiettivo Operativo n1" altri-

menti “attività co-finanziata dall’Unione Europea, PO FSE 2014/2020. Le fatture dovranno essere intestate alla Direzione Generale per la Programmazione economica ed il Turismo che provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, alla liquidazione delle stesse, seppur in presenza di distinte fatture emesse dai singoli componenti del RTI. Le fatture dovranno indicare in modo chiaro il periodo di programmazione a cui si riferiscono coerentemente alle attività svolte e indicate nel dettaglio nel Piano Operativo redatto secondo le indicazioni contenute all’art. 5 del presente contratto.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario accreditato su conto corrente dedicato intestato alla Società mandataria del RTI, che si obbliga, nel rispetto della Legge 136/2010, a comunicarne per iscritto gli estremi alla stazione appaltante. Qualsiasi modifica relativa agli estremi bancari indicati per il pagamento, dovrà essere tempestivamente notificata alla Regione la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti da Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Art.9 (Cauzione)

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l’adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d’appalto, mediante polizza fidejussoria deln....., stipulata condi, per un importo di €(.....) pari al 10% .

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell’obligato principale, e i termini

di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione escussa dalla Regione, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, di apposito documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato successivamente allo scadere del periodo di assistenza di cui all'art. 6 ultimo cpv del presente contratto, a seguito della verifica della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI. Sono nulle le

eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, per quanto qui non previsto. Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Art.10 (Clausola risolutiva espressa e risoluzione)

Le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il RTI determini:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione nelle ipotesi previste dal presente contratto;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'RTI;
- cessazione dell'RTI, fatte salve le previsioni di cui all'art. 37, commi 18 e 19 del d.lgs. 163/2006;
- accumulo, nell'arco di sei mesi, di penali per un ammontare complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale;
- violazione degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8 della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro la mafia.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione scritta, indirizzata alla controparte della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi

della clausola risolutiva espressa.

La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, a spese del RTI, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte dal medesimo. La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 11 (Sospensione e recesso)

La Regione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il RTI, per periodi non

superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta al RTI nel relativo periodo.

La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti del RTI qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute al RTI le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso. La comunicazione di recesso deve essere inviata al RTI, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 12 (Ritardi nelle prestazioni - Penali)

Qualora i risultati delle prestazioni eseguite fossero giudicati non soddisfacenti, il RTI è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Regione. Qualora il RTI si rifiuti di provvedere, la Regione per il tramite del Responsabile del Procedimento, applicherà la penale prevista nel successivo capoverso, eventualmente riservandosi di procedere alla esecuzione in danno, imputando i relativi costi al RTI.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica prevista nel paragrafo _____ dell'Offerta Tecnica o nel Piano operativo, sarà applicata nei confronti del RTI una penale di € 1.000,00 al giorno. Qualora, nell'arco di sei mesi, l'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto così come previsto al precedente articolo 10. Le penali saranno trattenute, a scelta della Regione, dagli stati di avanzamento non ancora remunerati o dalla fideiussione.

La Regione, qualora rilevi un inadempimento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata, telefax o email, al responsabile del servizio di cui all'art. 7 del presente contratto, che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro le 48 ore successive. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI le penali come previste nel presente articolo e determinano la sospensione del termine di liquidazione delle fatture già emesse.

La Regione potrà disporre una proroga dei termini in relazione ai quali discende l'applicazione delle penali o una maggiore tolleranza riguardo alle soglie di applicazione a seguito di contraddittorio con il RTI. Il pagamento delle penali, non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente né quello di richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti compreso il danno all'immagine. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Regione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del RTI di qualsivoglia natura.

Art. 13 (Clausola di manleva)

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il personale impiegato dall'RTI non avrà nulla a pretendere nei confronti della Regione per l'attività svolta in esecuzione del presente contratto.

Art. 14 (Obblighi sociali)

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 15 (Obblighi di riservatezza)

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, anche dopo la scadenza del contratto medesimo.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 16 (Deroga alla competenza territoriale)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.17 (Obblighi nascenti dal protocollo di legalità)

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 18 (Prevalenza)

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni con le modalità e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica, fermo restando che quanto indicato nel capitolato costituisce per il RTI il limite minimo delle prestazioni che si obbliga ad eseguire. In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero insorgere tra la Regione e il RTI a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal contratto e dal capitolato, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dal RTI, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel contratto e negli atti di gara con la sola ecce-

zione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dal medesimo RTI.

Art. 19 (Divieto di subappalto, di cessione del contratto
e dei relativi crediti)

Il RTI è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. È assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del RTI e del risarcimento di ogni danno e spese della Regione, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. E' fatto divieto al RTI di affidare parte del servizio in subappalto, avendo il medesimo RTI dichiarato, in sede di gara, di non avvalersi del subappalto. L'inosservanza di tale disposizione costituisce causa di risoluzione contrattuale.

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, II comma, del Codice Civile. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né tanto meno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso. La violazione di quanto appena disposto attribuisce il diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art. 20 (Vigilanza e Controllo)

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato. La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata alla Direzione generale per la programmazione economica e turismo e verrà esercitata dal responsabile del procedimento dott.ssa Maria Somma.

Resta inteso che la Regione procede prima di ogni pagamento ad effettuare il controllo sulla regolarità della prestazione eseguita fino alla richiesta di pagamento da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto e del team di Obiettivo operativo, responsabile del controllo di primo livello

Art. 21 (Ultimazione e accettazione finale del servizio)

A conclusione delle attività, il RTI emetterà, entro 10 giorni dalla scadenza contrattuale, apposita relazione di ultimazione dei servizi evidenziando le prestazioni erogate, i prodotti forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito. La Regione, dopo aver effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto accerterà la regolare esecuzione del contratto. Il RTI si obbliga, altresì a consegnare l'aggiornamento di tale relazione finale entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di assistenza postuma alla conclusione del servizio come specificata all'art. 6 ultimo capoverso. Acquisita tale relazione la Regione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 22 (Prescrizioni in materia di fondi strutturali)

Il RTI ha l'obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali (Reg. (CE) 1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006, e successive modificazioni ed integrazioni), per quanto applicabili. Il mancato rispetto delle disposizione in materia di comunicazione da parte del RTI comporterà il mancato pagamento del servizio reso.

Art. 23 (Imposte e spese)

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Art.24 (norma di rinvio generale)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alla vigente normativa in materia, comunitaria, nazionale e regionale.